



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

RISPOSTE AI QUESITI DEGLI ISCRITTI

a cura della Commissione Antiriciclaggio

(Maggio 2014)



D: *Un mio Cliente, Avvocato penalista, deve riscuotere i propri onorari da alcuni detenuti. Come saprete i detenuti non possono emettere assegni o fare bonifici ma possono pagare solo mediante vaglia postale (se autorizzati) o consegnando somme in contanti all'avvocato tramite l'ufficio cassa previa autorizzazione e deposito della fattura emessa dal legale. Dato che le fatture sono superiori al limite dei mille euro, mi chiede se può incassare in contanti le proprie parcelle visto che esiste una sorta di tracciabilità delle operazioni, anche se ovviamente non da parte di un intermediario abilitato, o se costituirebbe una violazione delle norme antiriciclaggio.*

R: L'incasso di fatture in contanti, per importi superiori ad € 999,99 comporta una violazione di quanto previsto dagli artt. 49 e seguenti del DL 231/2007, ovvero delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, non potendosi riscontrare deroghe specifiche applicabili alla fattispecie illustrata. L'Avvocato potrà, dunque, incassare i proprio compensi, laddove superiori al limite legalmente previsto per l'uso del contante, per il tramite di vaglia postale, con apposta specifica clausola di non trasferibilità. Il detenuto può, inoltre, provvedere al pagamento dell'onorario del difensore, previa domanda specifica, anche attraverso l'addebito della somma dovuta sul proprio libretto di deposito presso un istituto di credito esterno e contestuale accredito su conto corrente intestato all'Avvocato.

D: *non ho ben capito in caso di autoriciclaggio (come nel caso del mancato pagamento delle imposte) quando è necessario effettuare la segnalazione. E' necessario superare le soglie penalmente rilevanti (per esempio i 50.000 euro di iva annui) oppure l'obbligo scatta anche in altri casi?*

Per un cliente che presenta l'Unico senza pagare nulla avvicinandosi alle soglie penali ma senza superarle, bisogna segnalare?
Grazie.

R: Si ritiene che la problematica segnalata debba essere affrontata in attuazione del generale principio dell'approccio basato sul rischio. Pertanto, l'effettivo superamento delle soglie penalmente rilevanti previste per i differenti comparti delle imposte, deve essere valutato come uno degli elementi da tenere in conto al fine della profilatura del rischio di riciclaggio. La valutazione circa l'eventuale effettuazione della SOS da parte del professionista dovrà pertanto tenere conto del complessivo quadro emergente del profilo del rischio riciclaggio del cliente.

D: *Devono essere registrati sul relativo registro i conferimenti d'incarico con compenso determinato inferiore a € 15.000,00?*



R: I professionisti, con riferimento alle operazioni di valore determinato o determinabile, ai sensi dell'art. 36 del DL 231/2007, devono registrare le informazioni concernenti le prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore a 15.000 euro, ovvero le prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono "collegate" o "frazionate".

D: Ho prestato una attività di valutazione di un danno arrecato da un comportamento di 4 soggetti. Ero stato coinvolto dall'avvocato dei soggetti per verificare una valutazione pervenuta dalla parte lesa ed avevo concordato verbalmente il corrispettivo.

Dopo pochi giorni, avendo completato il lavoro in brevissimo tempo come da richiesta, inviavo l'elaborato valutativo ed il mandato professionale per la firma secondo i termini stabiliti.

I soggetti scomparivano evitando anche di rispondere al telefono e di mandarmi la richiesta documentazione per l'identificazione ai fini dell'antiriciclaggio.

Nel frattempo negoziavano, con l'avvocato, una transazione con la parte lesa basandosi sul risultato della mia valutazione, che riduceva le pretese della parte lesa al 19% circa dell'originaria richiesta.

Attualmente i soggetti, dopo aver chiuso la transazione con successo, si rifiutano di pagare adducendo il fatto che non hanno mai firmato l'incarico.

I quesiti che pongo sono quindi:

1) Deve il mandato essere sottoposto alla Commissione Liquidazione Parcelle prima di iniziare una azione legale volta al recupero delle somme?

2) A tal fine (azione legale) devo emettere fattura oppure posso emettere un avviso di fattura?

3) Quali adempimenti devo espletare ai fini dell'antiriciclaggio visto che ho completato il lavoro entro 30 giorni dal primo incontro con i soggetti ma non mi hanno mai mandato la documentazione?

R: Ai fini della disciplina antiriciclaggio devo svolgere l'adeguata verifica della clientela e poi procedere a registrazione e conservazione della documentazione nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- per le prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono "collegate" o "frazionate";
- per le operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;



- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza da un cliente ai fini dell'identificazione.

Non sapendo se la fattispecie in essere ricade nei casi sopra elencati, possiamo solo suggerire un approccio prudenziale.

D: *Si chiede se è conforme alle regole dell'antiriciclaggio l'ipotesi di una Srl che, prevedendo utili a fine anno, predisponga una delibera assembleare ad inizio anno, nella quale venga espressa la volontà di erogare una "distribuzione utili ai soci", tramite prelievi periodici, ogni 8 o 10 giorni, di importo pari ad € 990,00 in contanti, per ciascun socio, da effettuarsi nell'arco dell'anno 2014, compatibilmente con le disponibilità di cassa.*

R: la distribuzione di utili ai soci configura una operazione singola e, dunque, ai sensi di quanto statuito dagli artt. 49 e seguenti del DL 231/2007 l'utilizzo di prelievi periodici per corrispondere quanto deliberato dall'Assemblea dei soci rappresenta un artificioso frazionamento di un trasferimento di denaro contante per importi superiori ai limiti legalmente previsti. Ricordiamo che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati in un lasso di tempo anche superiore ai sette giorni.

D: *in caso di utilizzo di un nuovo software dal 1 gennaio 2014 è necessario inserire i dati relativi alle prestazioni in essere a tale data, quale deve essere la data di inserimento/registrazione nel nuovo programma?*

È possibile illustrare concretamente i documenti /dichiarazioni da inserire nel fascicolo di studio?

R: Dovrà essere riportata una data di registrazione che consenta di rispettare il termine dei 30 giorni tempestivi previsti dalla normativa.

A titolo esemplificativo, dovranno essere inseriti nel fascicolo di studio:

1. fotocopia documento di riconoscimento
2. fotocopia codice fiscale
3. visura camerale
4. scheda per adeguata verifica
5. dichiarazione rilasciata dal cliente ex articolo 21
6. copia del mandato professionale
7. dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione
8. dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e l'oggetto dell'attività
9. eventuale attestazione ex articolo 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati dalla norma nel caso di identificazione a distanza)



D: Ho letto il vs. vademecum operativo “Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso” ove si legge alla FAQ n. 2
2) Nel caso **la prestazione sia volta solo al soddisfacimento di obblighi fiscali** scatta comunque
l’obbligo di adeguata verifica? (art. 12 D.Lgs 231/2007)

R: è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attività di redazione e/o
trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (o da adempimenti in materia di
amministrazione del personale).

Restano ovviamente gli altri obblighi in tema di segnalazione operazioni sospette o comunicazione
operazioni in contanti soprasoglia.

D: Vorrei che mi chiariste come ci si deve comportare nel caso si abbiano molte fatture (tutte emesse
a persone fisiche non titolari di partita IVA e per le quali non si è redatta alcuna dichiarazione fiscale)
con la dizione “calcolo IMU”.

Si tratta sicuramente **del soddisfacimento di un obbligo fiscale** ma non c’è dietro la dichiarazione
fiscale né dei redditi né IMU.

Possibile che sia necessaria la identificazione e registrazione? E i CAF identificano e registrano?

R: nella fattispecie illustrata probabilmente non si dovrà adempiere ad alcun obbligo previsto dal DL
231/2007. Si ricorda, infatti, che ai fini della disciplina antiriciclaggio si deve porre in essere
l’adeguata verifica della clientela e poi procedere a registrazione e conservazione delle
documentazione nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di
importo pari o superiore a 15.000 euro;
- per le prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, a
prescindere dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che
appaiono “collegate” o “frazionate”;
- per le operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza da un
cliente ai fini dell’identificazione.

D: un professionista, che predispone ed effettua la sola registrazione di un contratto preliminare
(valore del preliminare >15.000 – valore della prestazione posta in essere poche centinaia di euro),



senza partecipare alla stesura né alla conclusione dello stesso, deve censire le parti ai fini dell'antiriciclaggio?

- se dovessi guardare al valore della prestazione (poche centinaia di euro), direi di no;
- se dovessi guardare al valore complessivo del preliminare (a cui il professionista non partecipa direttamente) direi di sì.

R: purtroppo, ritengo che tu debba, comunque, procedere all'adeguata verifica della clientela. Il valore complessivo della pratica si riferisce, infatti, non al compenso percepito ma all'operazione di compravendita. Attenzione, se l'incarico ti è stato conferito da altro professionista, l'adeguata verifica della clientela riguarderà sia il professionista che ti ha affidato l'incarico sia il cliente (chiarimento UIC del 21.06.2006 n. 18).

D: *quesito sulla segnalazione*

R: ti confermo che, a seguito dell'emanazione del D.M. Economia e finanze del 4 maggio 2012, è stata attribuita al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la competenza a ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e inoltrarle all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, co. 2, del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. La competenza è stata attribuita dunque al Consiglio Nazionale e non ai singoli Ordini territoriali.

Tuttavia, l'operatività della norma è condizionata dalla stipula di apposito protocollo d'intesa con l'U.I.F., come indicato nel comma 3 dell'art. 1 del citato decreto ministeriale; tale protocollo regolerà le modalità tecniche di trasmissione e inoltro delle segnalazioni. In tal senso, il Consiglio Nazionale si è già attivato, al fine di dare attuazione alla normativa.

Attualmente, pertanto, l'iscritto che intenda segnalare un'operazione sospetta di riciclaggio deve trasmettere la suddetta segnalazione direttamente all'U.I.F. in via telematica previo accesso e registrazione al portale INFOSTAT_UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>). Il link alla pagina del sito della Banca d'Italia relativo alla segnalazione delle operazioni sospette è il seguente:

<http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>

In tale pagina l'iscritto potrà reperire le principali informazioni per effettuare la segnalazione; a tal fine le invio in allegato anche le istruzioni relative ai dati e alle informazioni da inserire nella segnalazione.

D: *Presso il mio studio professionale ho istituito un registro antiriciclaggio cartaceo, è possibile passare a un archivio informatico?*



R: I soggetti tenuti all'identificazione della clientela ai fini dell'antiriciclaggio dovranno assolvere anche all'obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni acquisite, per un periodo di dieci anni, in un archivio formato cartaceo o informatico. Come precisato il MEF è tuttavia possibile passare da una modalità di tenuta all'altra osservando le seguenti prescrizioni:

1. Fissare una data di passaggio, per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un supporto e tutte quelle successive sull'altro;
2. conservare il supporto che viene abbandonato;
3. Riportare sul nuovo supporto le registrazioni delle prestazioni in corso alla data di passaggio e le anagrafiche collegate, al fine di gestire le modifiche successive al passaggio stesso.

Si evidenzia che i dati e le informazioni inserite nel registro della clientela devono poter essere rese disponibili alle autorità competenti entro tre giorni dalla richiesta.

D: *Sono un commercialista che opera presso più sedi, possono istituire un registro presso ciascuna di esse?*

R: L'archivio è unico per ogni professionista, se della prestazione professionale sono stati incaricati più professionisti, ciascuno provvede alla registrazione nel proprio archivio antiriciclaggio. Tuttavia è consentito in caso di svolgimento dell'attività professionale in studi ubicati in più sedi la possibilità di istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

I professionisti che svolgono l'attività in forma associata o societaria, possono istituire un solo archivio a condizione che per ogni prestazione venga individuato il professionista o i professionisti responsabili. In alternativa ogni professionista può tenere il proprio archivio e, in caso di prestazioni effettuate congiuntamente nei confronti dello stesso cliente, ogni professionista provvederà ad effettuare la registrazione dei dati del cliente congiuntamente assistito.

Quando il conferimento dell'incarico è fornito congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno.

D: *Quali sono i termini per la registrazione della clientela nel registro antiriciclaggio?*

R: Con riferimento alla precedente normativa antiriciclaggio D.Lgs 56/2004:

- I dati anagrafici dei clienti acquisiti a partire dal 22/04/2006 devono essere inseriti entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico;
- I dati anagrafici dei clienti acquisiti fino al 21/04/2006 devono essere registrati entro il 22/04/2007, purché a tale data la prestazione professionale fosse ancora in essere. Ne



deriva che nessuna registrazione è dovuta in relazione agli incarichi che alla data del 22/04/2007 risultavano cessati.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 231/2007 a partire dal 29 dicembre 2007 la registrazione dei dati devono essere registrati entro e non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o alla fine del rapporto professionale. Il D.lgs 151/2009 ha ulteriormente modificato i termini di registrazione e, pertanto, dall'entrata in vigore della suddetta normativa (4/11/2009) le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dal compimento dell'operazione ovvero dall'accettazione dell'incarico professionale ovvero dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni ovvero dal termine della prestazione professionale. Si precisa che l'obbligo di registrazione non trova applicazione nel caso in cui l'adeguata verifica sia stata eseguita secondo modalità semplificate, art. 36 D.lgs 231/2007 comma 6-bis.

D: *Ho individuato per un nuovo cliente un livello di rischio elevato. Devo automaticamente effettuare la segnalazione di operazione sospetta?*

R: Come noto, gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti, in base all'articolo 20 del DLgs n. 231/2007, commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente ed alla prestazione professionale. Sulla base di questo principio la procedura di Studio dovrebbe assegnare un indice, espressione del rischio di riciclaggio, a cui corrisponde una frequenza differente di aggiornamento e di verifica dei dati.

Le risultanze del controllo costante potranno eventualmente condurre all'individuazione di anomalie ed incongruenze che possono portare alla segnalazione delle operazioni sospette

D: *In base a quali criteri dovrò effettuare la profilatura della clientela?*

R: L'articolo 20 del DLgs n. 231/2007 indica i fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e fanno riferimento ad informazioni connesse al cliente ed alla prestazione professionale. Tuttavia, al fine di personalizzare maggiormente le proprie procedure, si potrà ricorrere anche ad altri elementi di valutazione, eventualmente personalizzati dal professionista.

D: *In caso di Srl – o genericamente società di capitali – con più soci nessuno dei quali ha una percentuale di possesso superiore al 25% del capitale sociale, chi è il titolare effettivo?*

R: È necessario premettere che in ogni caso il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul



cliente. L'identificazione di quest'ultimo avviene sulla base dei dati forniti dal legale rappresentante della società-cliente ai sensi dell'art. 21 del DL 231/2007. Utilizzando le definizioni dell'Allegato tecnico del DL 231/2007 il controllo ricorre COMUNQUE per tutte le persone fisiche che hanno il possesso diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto è controllata da un soggetto non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato, risalendo lungo la catena partecipativa, nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nel nostro caso, dunque, è necessario preliminarmente verificare la presenza di eventuali patti parasociali o accordi di voto e poi, in caso di risposta affermativa, verificare se la percentuale maggiorata di possesso è detenuta da persona fisica o giuridica. Va da sé che, qualora la percentuale dei diritti di voto in misura superiore al 25% sia detenuta da più soggetti, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo rileva con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Viceversa, qualora nessun soggetto persona fisica raggiunge direttamente o indirettamente il limite del 25% è necessario attenersi alla dichiarazione del legale rappresentante ricordandosi, tuttavia, che l'allegato al provvedimento di Banca d'Italia del 03/04/2013 per gli intermediari finanziari statuisce che *il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza esercitata da questi sulle decisioni riservate ai soci.*

D: *In caso di un cliente trust o fondazione come si verifica il titolare effettivo?*

R: Per questi soggetti il titolare effettivo va individuato

- a. nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust* qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; qualora viceversa non risultino determinati, nella categoria di persone nel cui interesse è istituita o agisce la fondazione o il *trust*
- b. nella persona o nelle persone che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust*
- c. se diverso in ciascun *trustee* del *trust*, se già non identificato
- d. eventualmente in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione della eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni

D: *La verifica del titolare effettivo va effettuata solo al momento di instaurazione del rapporto?*

R: L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente al momento dell'instaurazione del rapporto. Nel caso



di rapporto continuativo il professionista, nel quadro del controllo costante, deve periodicamente valutare i dati in suo possesso (ad esempio visure, estratti di elenchi, registri, etc.) per verificare se il cliente stia eventualmente operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati, per rilevare le variazioni intervenute anche con riferimento al titolare effettivo ed aggiornare i dati registrati nel fascicolo della clientela o nell'Archivio Unico. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono, difatti, stabilire sulla base del rischio specifico tempistiche e frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati ed alle informazioni acquisite ed alle relative verifiche.

D: *Nel caso in cui un dott. Commercialista eredita la contabilità tenuta da un collega deve - non appena ne viene a conoscenza - segnalare le operazioni sospette di riciclaggio, anche se riguardano un periodo non seguito dall'attuale consulente e dunque riguardante l'altrui incarico professionale?*

R: L'art. 41 del D.Lgs 231/2007 stabilisce che i soggetti indicati all'art. 12 del succitato d.Lgs hanno l'onere di inviare la segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Pertanto il professionista, qualora ha il sospetto di riciclaggio, deve sospendere l'esecuzione della prestazione professionale oggetto del suo conferimento di incarico professionale ed inviare all'UIF la relativa segnalazione.

Può però accadere che nell'ambito della prestazione professionale di cui viene incaricato il professionista, si vada a ritroso nei controlli e si analizzino fatti o accadimenti gestiti da altri consulenti. Nell'ipotesi in cui l'operazione sia stata già posta in essere ed il cliente veniva seguito da un collega, l'attuale consulente che viene a conoscenza di operazioni sospette di riciclaggio deve segnalarle? A nostro avviso la risposta dev'essere affermativa per i seguenti motivi:

- la norma parla di "operazioni in corso o che siano state compiute". Pertanto non decorre necessariamente da un evento certo, ossia la sottoscrizione del conferimento di incarico professionale;
- la norma parla di sospetto che matura "in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta";
- infine la norma raccomanda di segnalare senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione e non appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli



elementi di sospetto. E' innegabile che l'operazione può essere già stata eseguita e fare riferimento a conferimenti di incarico professionali affidati ad altri professionisti.

Pertanto, pur non essendo tenuto ad una analisi di quanto avvenuto antecedentemente al conferimento di incarico professionale, la segnalazione sarebbe dovuta sulla scorta di un'interpretazione estremamente rigorosa della norma ed a seguito di una eccessiva meticolosità del professionista.

Viceversa, quando il conferimento di incarico professionale consiste in una due diligence e comunque in un'attività di verifica delle operazioni già poste in essere, allora si rientra nella casistica ordinaria dell'iter della segnalazione e non vi sono dubbi alcuni al riguardo

D: *Uno Studio professionale si accinge allo studio ed alla preparazione di ricorsi tributari per conto di nuovi clienti. Il titolare dello Studio chiede se è tenuto ad effettuare l'adeguata verifica della clientela in ogni caso oppure se è prevista una soglia di rilevanza degli importi degli accertamenti. Chiede altresì se il compenso deve essere tenuto in considerazione relativamente alla suddetta soglia.*

R: A mente dell'art.16, D.Lgs. 231/2007 il Dottore Commercialista è tenuto ad operare l'adeguata verifica del cliente qualora il singolo importo iscritto a ruolo sia pari o superiore ad € 15.000. L'emolumento non concorre al superamento della suddetta soglia.

D: *Una Società di capitali è posseduta al 100% da una società fiduciaria. Si richiede se sia o meno sufficiente l'adeguata verifica della società fiduciaria.*

R: Ex art.19 D.Lgs 231/2007 il professionista è tenuto ad operare l'adeguata verifica della clientela anche nei confronti del cosiddetto titolare effettivo. Esso viene definito dal decreto come la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di riservatezza dei dati, si dovrà procedere con la richiesta alla del nominativo del beneficiario effettivo del rapporto fiduciario.

In tutti i casi in cui il soggetto beneficiario sia extracomunitario o comunitario, si rammenta l'obbligo di procedere ad una verifica rafforzata della clientela.